

**CONCESSIONE GRATUITA DI ANNI TRE A FAVORE
DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE " _____"
DELLO SPAZIO DENOMINATO "VILLA PASI" – SPAZIO
_____ - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'**

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno _____ (____) del
mese di _____ nella Residenza Municipale di Medicina

TRA

L'Arch. Sisto Astarita, nato a Gaeta (LT) il 02/01/1967 C.F.
STRSST67A020843T, in qualità di Dirigente del Settore
"Programmazione e Gestione del territorio" domiciliato per le
sue funzioni presso il Municipio di Medicina in Via Libertà n.
103 (C.F. 00421580374 – P.I. 00508891207), legittimato ai
sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. N.
267/2000, alla stipulazione dei contratti in rappresentanza del
Comune, in esecuzione dell'Atto monocratico n. 470 del
29/09/2023

E

Il/La Sig./Sig.ra _____, nato/a ad _____ (____) il
_____ C.F. _____, il/la quale interviene ed
agisce nel presente atto in qualità di presidente o legale
rappresentante dell'Ente del Terzo Settore
" _____" con sede in _____ (____), in
via _____ – C.F. _____, di seguito definito
anche "Concessionario".

Premesso che:

➤ il Comune di Medicina è proprietario dell'immobile civico di elevato pregio storico-artistico, denominato "Villa Pasi", sito in Via Dell'Osservanza n. 4 a Medicina, meglio individuato nell'allegato elaborato grafico;

➤ nei locali denominati "Spazio C", come da planimetria, è ospitato il "Centro di aggregazione giovanile" gestito dall'A.S.P. Azienda Servizi alla Persona del Nuovo Circondario Imolese;

➤ la Deliberazione n. 77 del 07/05/2024 della Giunta comunale avente ad oggetto "Linee guida per la concessione a titolo gratuito di spazi e locali negli immobili "Villa Pasi" e "Lazzaretto" per lo svolgimento di attività musicali, culturali, sociali, di volontariato e indirizzate al mondo giovanile" ha previsto di sostenere specifici progetti rivolti all'intera cittadinanza, attraverso la concessione di utilizzo gratuito di alcuni spazi degli immobili "Villa Pasi" e del "Lazzaretto", secondo procedimenti di evidenza pubblica, agli Enti del Terzo Settore e precisamente alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, agli enti filantropici, alle reti associative, alle società di mutuo soccorso, alle associazioni, riconosciute o non riconosciute, alle fondazioni e agli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale come elencate all'art. 4 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.117/17 e s.m.i.);

➤ il Comune di Medicina ha pertanto avviato il procedimento per dar corso ad una gara con procedura aperta avente ad oggetto la presentazione di proposte progettuali volte allo svolgimento di attività musicali, culturali, sociali, di volontariato e indirizzate al mondo giovanile per procedere all'assegnazione degli spazi, secondo procedimenti di evidenza pubblica;

➤ per la partecipazione al premesso bando e per l'assegnazione degli spazi è risultato indefettibile l'assenza di debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale di Medicina e non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per avere commesso azioni gravi con la risoluzione dei relativi contratti od avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti definiti almeno in primo grado a favore dell'Amministrazione Comunale;

➤ è previsto l'obbligo di relazione annuale da parte delle Associazioni, in merito alle attività svolte negli spazi concessi, conformi alle finalità per le quali viene concesso il bene e che rientrano tra gli scopi statutari dell' Ente del Terzo Settore;

➤ allo scadere di ogni annualità, il concedente si riserva la facoltà di valutare la permanenza delle condizioni di miglior

utilizzo/gestione dello spazio, rispetto alla sua destinazione;

➤ gli spazi vengono concessi in uso gratuito in ragione dello svolgimento di attività e progetti a favore di tutta la collettività e per l'assenza dello scopo di lucro delle attività e dei soggetti partecipanti;

➤ le utenze rimangono in capo al Comune, ma in caso di un utilizzo non rispettoso l'Amministrazione valuterà la revoca della concessione;

➤ è posta su tutti gli spazi concessi una riserva d'uso a favore del Comune di Medicina, nel caso in cui lo stesso ne necessiti per propri fini istituzionali e/o per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, artistico, sociale, organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale;

Considerato che:

l'Ente del Terzo Settore " _____ " con sede in _____ (___), in via _____ n. ___ - C.F. _____, è risultata aggiudicataria definitiva, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. ___ del _____, del bando di cui all'oggetto, per un periodo di tre anni con scadenza il 30/06/2027;

Visto Il "Codice del Terzo settore", approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati per iniziative non a fine di lucro" approvato con Delibera di Consiglio

comunale n. 186 del 29/12/2000 e integrato con Delibera di Consiglio comunale n. 58 del 28/06/2002;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 07/05/2024;

In esecuzione alla determina dirigenziale n. _____ del _____;

Il Comune di Medicina come sopra rappresentato

CONCEDE

all' Ente del Terzo Settore " _____", di cui sopra, n. stanze _____ (e relativi servizi igienici) presso il piano _____ del Palazzo denominato "Villa Pasi" sito a Medicina in Via Dell'Osservanza n. 4, denominato nel bando come Spazio _____, meglio individuato nell'allegata planimetria, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni e modalità esposte nel presente disciplinare di concessione.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento concessorio, a tutti gli effetti di legge, il concessionario viene immesso nel possesso del bene concesso in uso e ne assume la custodia.

ART. 1 RINVIO ALLE PREMESSE

Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART.2 USO DEI BENI

Viene concesso l'uso di ___ stanze (e relativi servizi igienici), posto al piano _____ presso il Palazzo di Villa Pasi, sito a Medicina, in via Dell'Osservanza n. 4 e in quota parte i locali comuni (corridoi, atrio...).

Lo spazio viene concesso per essere destinato ad attività _____,

così come da progetto presentato in sede di gara, come risulta dal relativo verbale.

Il bene è utilizzato dal concessionario _____ dalle ore ____ alle ore _____ e dal sabato alla domenica dalle ore ____ alle ore _____. E' fatto obbligo rispettare l'orario di inizio e di fine attività come indicato nella richiesta d'uso dei locali.

Il numero di persone che possono accedere al locale non dovrà superare il massimo consentito stabilito dalle norme vigenti in materia di sicurezza.

Ogni altra destinazione diversa dall'uso succitato è causa di risoluzione per inadempienza.

ART. 3 DURATA

La concessione del bene ha durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data della sottoscrizione, fino al **30 giugno 2027**, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni con atto espresso, previa richiesta da parte del concessionario e contestuale presentazione di progettualità sul triennio e di buon esito dell'attività svolta in precedenza.

E' escluso il tacito rinnovo.

ART. 4 STATO DI CONSISTENZA E PRESA IN CONSEGNA

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza dello stato dei locali e che gli stessi sono adatti o adattabili alle proprie esigenze e si obbliga ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso stabilito ed a riconsegnarli al termine della concessione in buono stato, salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune di

Medicina ogni eventuale esigenza di interventi straordinari necessari nonché l'eventuale presenza di rischi nello spazio concesso.

Il concessionario rinuncia espressamente alle facoltà previste dall'art. 1578 C.C. riguardanti i vizi della cosa.

ART. 5 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'Ente del Terzo Settore concessionario è tenuta a:

- ✓ rispettare l'orario di inizio e di fine attività come indicato nella richiesta d'uso dei locali;
- ✓ vigilare sullo spazio dato in uso affinché non venga superata la capienza dello stesso;
- ✓ osservare le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale ed assicurativo della categoria dei lavoratori;
- ✓ osservare le disposizioni sulla sicurezza del D.lgs 81/2008;
- ✓ trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio delle attività di progetto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
- ✓ farsi carico di tutte le spese e gli oneri relativi ai rapporti di lavoro e collaborazione di qualsiasi tipo;
- ✓ far osservare dal proprio personale e collaboratori, tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo del comodato, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali;
- ✓ garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e

regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;

✓ acquisire e farsi carico di tutte le spese e gli oneri relativi a licenze, permessi e autorizzazioni previste dalla normativa per lo svolgimento delle attività;

✓ mantenere gli spazi concessi in modo decoroso e adeguato alla fruizione da parte del pubblico;

✓ provvedere alla pulizia dei locali assumendosene i relativi oneri;

✓ far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni della struttura;

✓ provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli spazi in concessione, assumendosene i relativi oneri;

✓ conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria sui beni affidatigli con cura e con la massima diligenza ed a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti, assumendo a proprio carico ogni eventuale danno che ne dovesse derivare, obbligandosi a restituirli alla scadenza della concessione integri salvo il normale deterioramento per l'uso. Alla restituzione del bene l'Amministrazione si riserva il diritto di essere risarcita dei danni qualora il deterioramento sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel contratto di concessione, salvo che il concessionario provi che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso;

✓ provvedere all'apertura e alla chiusura degli spazi di progetto, assumendosene la totale responsabilità;

✓ non modificare gli spazi concessi e riconsegnare, alla scadenza del contratto, gli spazi nello stato in cui sono stati inizialmente consegnati, liberi da persone e/o cose di proprietà dello stesso;

✓ farsi carico di eventuali spese per arredi, attrezzature, materiali, servizi, utilità nonché spese generali utili alla realizzazione del progetto e alla conduzione dei locali;

✓ realizzare le attività previste dal progetto presentato e selezionato;

✓ consentire all'Amministrazione Comunale l'utilizzo degli spazi per lo svolgimento di attività istituzionali e/o promosse dal Comune. L'utilizzo avverrà senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, previo accordo con il concessionario, con spirito di reciproca collaborazione in merito a date, orari e modalità di gestione dello spazio;

✓ rendicontare annualmente in merito alle attività svolte negli spazi concessi;

✓ sottostare alle verifiche disposte, in qualsiasi momento, dal Responsabile del competente servizio comunale, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto;

✓ designare un Responsabile, reperibile, incaricato di mantenere i rapporti con il Responsabile del servizio dell'Amministrazione Comunale;

✓ nel caso in cui l'Ente del Terzo Settore sia dotato di un datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, occorre consegnare all'Amministrazione copia di: Documento di Valutazione dei Rischi; Riferimento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; Certificazione di adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento del personale per il primo soccorso e antincendio;

✓ comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale qualsiasi

interruzione, sospensione o variazione del progetto;

- ✓ stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative nei termini di cui all'articolo 9 Responsabilità, Assicurazione e Sinistri del presente atto.

ART. 6 MATERIALE ATTREZZATURE

Le attrezzature e gli arredi che l' Ente del Terzo Settore intende utilizzare devono essere perfettamente compatibili con l'uso delle strutture, efficienti, mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli opportuni accessori idonei a proteggere e a salvaguardare il personale operante nella struttura ed i terzi da eventuali infortuni e danni.

L' Ente del Terzo Settore è responsabile della custodia delle attrezzature tecniche, dei macchinari, degli arredi e dei materiali collocati negli spazi utilizzati. L'Amministrazione Comunale non sarà in nessun caso responsabile di danni o furti di arredi, materiali e attrezzature utilizzate dall'Ente del Terzo Settore nella realizzazione del progetto.

Tutti i prodotti, le attrezzature e i materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative di sicurezza vigenti.

Qualora in vigenza del contratto di concessione l' Ente del Terzo Settore si doti di materiale mobile strumentale alla conduzione delle attività questo rimarrà di proprietà della medesima, la quale dovrà provvedere a rimuoverlo al termine del periodo di concessione.

Si specifica inoltre che al termine della concessione il Concessionario dovrà ripristinare i locali nello stato di fatto originario.

ART. 7 DIVIETI

E' fatto espresso divieto al concessionario di:

- sub-concedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte,

e/o anche in via occasionale, lo spazio assegnato;

- duplicare le chiavi ricevute in consegna, se non con il consenso dell'Amministrazione comunale;
- adibire gli spazi concessi o parte di essi a sala giochi per uso non ricreativi e sociali, ovvero installare apparecchi automatici ad essi adibiti (slot-machines, video lottery ecc.);
- depositare materiali e suppellettili negli spazi comuni, intralciando così le vie di fuga;
- adibire lo spazio per uso di culto;
- utilizzare gli spazi per iniziative in contrasto con la legge o con lo Statuto comunale, per attività contrarie al buon costume, al pubblico decoro e alla pubblica sicurezza;
- professare e fare propaganda di ideologie neofasciste e neonaziste, in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa;
- perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;
- compiere manifestazioni esteriori inneggianti le ideologie fascista e/o nazista;
- effettuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la preparazione ed il riscaldamento di cibi in loco;
- fumare all'interno degli spazi;
- utilizzare elettrodomestici quali, a titolo di esempio, microonde, stufe

elettriche, frigoriferi o bombole a gas;

➤ mantenere in deposito materiale infiammabile o comunque pericoloso per la pubblica incolumità;

➤ effettuare amplificazione sonora non compatibile con il contesto ambientale.

ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale tramite il competente Responsabile ha accesso ai locali in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto del contratto.

Il controllo consiste nella verifica delle attività svolte, delle prestazioni/attività erogate e/o realizzate dagli operatori, del livello qualitativo delle stesse e del grado di soddisfacimento degli utenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di verificare, in ogni momento, l'effettivo svolgimento delle attività proposte e la concreta realizzazione del progetto presentato. In caso di ingiustificata realizzazione di un programma di attività diverso per contenuti educativi e varietà delle proposte rispetto al progetto presentato, l'Amministrazione Comunale potrà adottare idonee misure volte a tutelare gli interessi dell'Amministrazione stessa, compresa la risoluzione del comodato d'uso.

Il Concessionario sarà tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale dati, reports e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.

Per verificare l'andamento del progetto, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, l'Amministrazione Comunale potrà convocare i responsabili dell'Ente del Terzo Settore presso la sede del settore

comunale competente.

ART. 9 RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI

Il progetto s'intende espletato a tutto rischio e pericolo dell'Ente del Terzo Settore esercente a mezzo di personale ed organizzazione propri. Il Concessionario si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle attività, che possano derivare da inconvenienti e danni causati agli utenti/partecipanti o a terzi, esonerando il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

L'Amministrazione Comunale è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Concessionario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del progetto.

E' obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti/partecipanti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il Concessionario deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; l'Amministrazione Comunale è autorizzata a rivalersi sul Concessionario delle eventuali spese sostenute.

L'Ente del Terzo Settore, con effetto dalla data di decorrenza del presente atto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta,

comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro.

La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei beni, degli spazi, attrezzature, e quant'altro inerente l'attività;
- committenza di lavori e/o servizi in genere;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del Concessionario o da esso detenuti;
- danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Ente del Terzo Settore si avvalga), che partecipino alle attività oggetto della concessione;
- danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, di cui l'Ente del Terzo Settore si avvalga) che partecipino all'attività oggetto della concessione, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale;
- Rc derivante dalla preparazione, somministrazione e smercio di cibi e

bevande;

- Organizzazione di manifestazioni culturali o altre;
- Danni da lavori di ordinaria manutenzione;
- Danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Medicina.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- cosiddetto "Danno Biologico"
- danni non rientranti nella disciplina INAIL
- "Buona Fede INAIL"

L'RCO prevista dalla lettera B) non va garantita nel caso in cui non si ricada in questa casistica.

C) Polizza incendio e rischi accessori:

- ✓ per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in concessione e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Medicina, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO per un importo di € 720.000,00 corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile dato in concessione e alla garanzia

“Ricorso Terzi” per un massimale non inferiore ad € 250.000,00 per sinistro;

✓ per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.

L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze non esonerano l’Ente del Terzo Settore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L’Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Concessionario.

Prima dell’avvio del servizio, e con almeno cinque (5) giorni di anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate, è fatto obbligo all’Ente del Terzo Settore di produrre al Servizio “Servizi alle Imprese, Sport e Cultura” del Comune idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza della presente concessione.

ART. 10 REVOCA – DECADENZA – RECESSO

Il Concedente può revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò costituisca titolo per indennizzo o

risarcimento a favore del concessionario di gestione ed uso dello spazio. In particolare il Concessionario di gestione ed uso dello spazio dovrà prendere atto e accettare allo scadere di ogni annualità, il Concedente si riserva la facoltà di valutare la permanenza delle condizioni di miglior utilizzo/gestione dello spazio, rispetto alla sua destinazione.

Il Concedente si riserva la facoltà di far decadere la concessione, previa comunicazione di avvio del procedimento, al Concessionario in caso di:

- a) cessazione dell'attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- b) gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nel presente avviso e nell'atto di concessione;
- c) subconcessione degli spazi ad altri soggetti;
- d) grave danno all'immagine dell'Amministrazione comunale, determinato dall'Ente del Terzo Settore assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune di Medicina al risarcimento dei danni subiti;
- e) destinazione dello/degli spazio/i ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- f) mancata realizzazione del progetto presentato in sede di bando;
- g) mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- h) propaganda di ideologie neofasciste e neonaziste, in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa;
- i) altri gravi inadempimenti da parte del concessionario.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla concessione prima della

scadenza, ne dà preavviso scritto e l'eventuale recesso avrà decorrenza dal trentesimo giorno dalla data della comunicazione.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Medicina per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati personali saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Medicina, con sede in Medicina, Via Libertà 103 40059 (BO), Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA dpo-team@lepida.it

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e di eventuale registrazione del presente atto sono a totale carico del Concessionario. La presente concessione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.2, parte II, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. La presente concessione è/non è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c.5, D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i. come da dichiarazione presentata dal Concessionario.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in dipendenza del presente provvedimento, ivi

compresa la sua esecuzione, interpretazione, validità od efficacia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna.

F.to per il Comune di Medicina, il Dirigente del Settore “Programmazione e Gestione del territorio” Arch. Sisto Astarita.

F.to per l’Ente del Terzo Settore “_____”, Il Presidente _____.